

dossier

XIX Legislatura

19 ottobre 2026

Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Atto del Governo n. 444

Articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 780



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_affarisociali@camera.it ✕ [@CD_salute](https://www.instagram.com/CD_salute)

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

Tel. 06 6760-2614 - ✉ st_trasporti@camera.it ✕ [@CD_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 444

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0542

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Finalità e oggetto</i>)	9
▪ Articolo 2 (<i>Ambito di applicazione</i>)	11
▪ Articolo 3 (<i>Definizioni</i>)	16
▪ Articolo 4 (<i>Beneficiari</i>)	19
▪ Articolo 5 (<i>Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale</i>)	20
▪ Articolo 6 (<i>Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione</i>)	22
▪ Articolo 7 (<i>Procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità</i>)	25
▪ Articolo 8 (<i>Formato e riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità</i>)	33
▪ Articolo 9 (<i>Agevolazioni</i>)	37
▪ Articolo 10 (<i>Procedura per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità</i>)	40
▪ Articolo 11 (<i>Formato e riconoscimento reciproco del contrassegno</i>)	48
▪ Articolo 12 (<i>Sorveglianza e conformità</i>)	53
▪ Articolo 13 (<i>Iniziative per la promozione della CED e del contrassegno</i>)	54
▪ Articolo 14 (<i>Punto di contatto nazionale</i>)	57
▪ Articolo 15 (<i>Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità</i>)	58
▪ Articolo 16 (<i>Mezzi di tutela</i>)	61
▪ Articolo 17 (<i>Accesso alle informazioni</i>)	63
▪ Articolo 18 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	66
▪ Articolo 19 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	68

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della [direttiva 2024/2841/UE](#), del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La disciplina di delega è posta dagli articoli 1 e 17 della [L. 13 giugno 2025, n. 91](#) (legge di delegazione europea 2024); in particolare, il suddetto articolo 17 ha posto specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali (ove inerenti) richiamati dal summenzionato articolo 1 e posti dall'articolo 32 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#), con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea. Il medesimo articolo 1 richiama le norme procedurali per l'esercizio della delega poste dall'articolo 31 della L. n. 234 del 2012, e successive modificazioni.

Si ricorda che la direttiva in oggetto concerne i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari (articolo 4 della direttiva, di cui costituisce la trasposizione l'articolo 4 del presente schema), mentre un'altra direttiva, la [2024/2842/UE](#), del 23 ottobre 2024, definisce l'estensione dell'ambito della prima direttiva ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; la disciplina di delega per il recepimento di questa direttiva di estensione è posta dall'articolo 1 e dall'allegato A, n. 3), della [L. 17 marzo 2026, n. 36](#) (il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora esaminato dal Consiglio dei ministri).

Riguardo alla direttiva oggetto del recepimento in esame, i summenzionati principi e criteri direttivi specifici di delega (di cui al citato articolo 17 della L. n. 91) prevedono:

- a) di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti al fine del corretto e integrale recepimento della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#), anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'[articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni;
- b) l'introduzione di una disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#), anche con riferimento alle funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

- c) l'introduzione di una disciplina che individui, ai sensi degli articoli 11 e 12 della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#), il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e definisca forme di coordinamento tra le medesime autorità;
- d) che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'[articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559](#), e successive modificazioni, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 2024/2841/UE](#);
- e) di stabilire in dieci anni il termine di validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
- f) di prevedere le modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale dei suddetti carta e contrassegno europei, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà, nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione;
- g) di garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della [direttiva 2024/2841/UE](#), la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari dei suddetti carta e contrassegno europei, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo altresì che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;
- h) di prevedere procedure volte a garantire la sostituzione, non oltre la data del 5 dicembre 2029, dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale;
- i) di disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

- l) di disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti *internet* istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso dei suddetti carta e contrassegno europei;
- m) di garantire, mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione dei suddetti carta e contrassegno europei;
- n) di individuare le forme di tutela, anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della [direttiva 2024/2841/UE](#), al fine del rispetto e dell'applicazione della medesima direttiva, anche con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Sempre con riferimento all'esercizio della delega, il comma 4 del citato articolo 17 reca uno stanziamento e la relativa copertura (cfr. l'articolo 19 del presente schema).

Il termine per l'esercizio della delega scade il 5 febbraio 2027¹.

Sullo schema di decreto legislativo in esame la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ha espresso [parere favorevole](#) nella seduta del 1° ottobre 2026.

Riguardo al contenuto della [direttiva 2024/2841/UE](#) oggetto di recepimento, si rinvia, oltre che alle schede sugli articoli del presente schema, alla scheda sul citato articolo 17, contenuta nel [dossier](#) dei Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato relativo alla L. n. 91 del 2025 (dossier n. 360/3-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera e n. 372/3 nella numerazione del Servizio Studi del Senato²).

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, comma 1, della L. n. 234 del 2012, e successive modificazioni, e degli articoli 1, comma 1, e 17 della L. n. 91 del 2025.

² Il suddetto dossier fa riferimento all'A.C. n. 2280-A, corrispondente (in quanto approvato in via definitiva dalle Camere) alla citata L. n. 91 del 2025.

Schede di lettura

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'**articolo 1** specifica che lo schema di decreto legislativo in esame, al fine di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le medesime in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, reca la disciplina: sul rilascio della carta europea della disabilità (CED) e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e sui relativi formati; sul riconoscimento, in favore dei titolari dei medesimi carta e contrassegno, del principio di parità di accesso, in uno Stato membro (dell'Unione europea) diverso da quello di residenza, con riferimento a condizioni e trattamenti offerti o riservati nel medesimo Stato alle persone con disabilità (o alle persone che le accompagnino o assistano) e relativi a strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio.

Come ricordato nella precedente premessa, il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della [direttiva 2024/2841/UE](#), del 23 ottobre 2024. La direttiva in oggetto concerne i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari (articolo 4 della direttiva, di cui costituisce la trasposizione l'**articolo 4** del presente schema), mentre un'altra direttiva, la [2024/2842/UE](#), del 23 ottobre 2024, definisce l'estensione dell'ambito della prima direttiva ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; la disciplina di delega per il recepimento di questa direttiva di estensione è posta dall'articolo 1 e dall'allegato A, n. 3), della [L. 17 marzo 2026, n. 36](#) (il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora esaminato dal Consiglio dei ministri).

L'**articolo 1** in esame specifica che lo schema di decreto reca la disciplina: sul rilascio della carta europea della disabilità, quale prova di una condizione di disabilità o della sussistenza del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità; sul rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quale prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio nonché alle condizioni di circolazione riservate alle persone con disabilità; sul riconoscimento, in favore dei titolari dei medesimi carta e contrassegno, del principio di parità di accesso, in uno Stato membro (dell'Unione europea) diverso da quello di residenza, con riferimento alle condizioni speciali e ai trattamenti preferenziali offerti (anche a titolo gratuito) o riservati nel medesimo Stato alle persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, o ai soggetti che accompagnino o assistano le persone con

disabilità, e relativi a strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio; sui formati dei suddetti carta e contrassegno (formati definiti in termini di uniformità e di accessibilità dagli **allegati I e II** del presente schema).

Per le definizioni e le esclusioni relative ad alcuni dei suddetti termini e ambiti, cfr. i successivi **articoli 2 e 3**.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

L'**articolo 2**, che si compone di **5 commi**, definisce l'**ambito di applicazione** dello schema di decreto legislativo in esame, individuando le situazioni nelle quali la carta europea della disabilità (CED) e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità operano come strumenti di riconoscimento della condizione di disabilità (**commi 1 e 2**), le prestazioni e i servizi che restano esclusi (**comma 3**) e i procedimenti e i diritti che il decreto lascia impregiudicati (**commi 4 e 5**).

L'**articolo 2** dello schema di decreto legislativo in esame si compone di **cinque commi**.

Preliminarmente, si evidenzia che il **comma 1 definisce il perimetro oggettivo** del decreto in esame, recependo quanto indicato nell'articolo 2 della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#), di seguito "direttiva", in attuazione, come riportato nella relazione illustrativa, della delega conferita dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della [legge 13 giugno 2025, n. 91](#) (legge di delegazione europea 2024).

Per maggiori dettagli, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il decreto si applica, in primo luogo, alle **condizioni** e alle **strutture di parcheggio** e di **circolazione riservate alle persone con disabilità** ai sensi della normativa vigente.

Come indicato nella relazione illustrativa, il rinvio alla normativa vigente assicura la continuità con la disciplina del Codice della strada, di cui al d.lgs. n. [285 del 1992](#), e del relativo regolamento di esecuzione in materia di contrassegno di parcheggio, di stalli riservati e di deroghe ai divieti di circolazione e di sosta, di cui al d.P.R. n. [151 del 2012](#). A tale riguardo, si segnala che l'articolo 188 del citato Codice regola la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, mentre l'articolo 381 del decreto disciplina il rilascio del contrassegno e la realizzazione degli stalli di sosta riservati.

Si segnala, inoltre che, l'articolo 2 della citata direttiva fa riferimento alle sole "condizioni e strutture di parcheggio" mentre il presente articolo dello schema di decreto legislativo è applicabile anche alle **condizioni di circolazione**. La scelta richiama l'impostazione dell'articolo 188 del Codice della strada, che disciplina congiuntamente la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che l'estensione riguarda non soltanto la riserva dello spazio fisico, ma tutte le "**condizioni di**

parcheggio” (ad esempio le esenzioni tariffarie o i regimi di durata della sosta), ovunque siano previste agevolazioni per le persone con disabilità.

In secondo luogo, il **comma 1** dispone che il decreto trovi applicazione in **tutte le situazioni** in cui **autorità pubbliche o operatori privati** offrono **condizioni speciali** o un trattamento **preferenziale** alle persone con disabilità, quando queste sono in viaggio o durante un soggiorno in Italia, con riguardo all’accesso alle seguenti categorie di servizi, attività e strutture:

- a) i **servizi** ai sensi dell’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 57 del TFUE considera servizi “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone” e precisa che essi comprendono in particolare le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le attività delle libere professioni.

- b) i **servizi di trasporto passeggeri**;

- c) le **altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito**.

In relazione alla lettera c), la relazione illustrativa chiarisce che la gratuità del servizio – ad esempio musei, parchi nazionali, siti culturali ed eventi pubblici - non esclude il diritto a beneficiare di trattamenti preferenziali, quali le file prioritarie o i supporti alla comunicazione.

Come indicato nella relazione illustrativa, tale disposizione **non obbliga** i soggetti pubblici e privati a introdurre **nuove agevolazioni**, ma stabilisce che, laddove già previste, o introdotte in futuro, esse siano **riconosciute** a tutti i titolari della CED e del contrassegno, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza.

Il **comma 2 estende** l’applicazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in rassegna anche ai **titolari della Carta Europea della Disabilità (CED) o del contrassegno** europeo di parcheggio per le persone con disabilità che partecipano a un **programma** di mobilità dell’Unione europea (quali, ad esempio, Erasmus+ o il Corpo europeo di solidarietà), **per la durata** di tale programma.

A tale riguardo, si ricorda che la [Carta europea della disabilità](#), o *Disability Card*, è una tessera che permette l’**identificazione delle persone con disabilità** e l’**accesso a servizi** gratuiti o a costo ridotto. Essa viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione **di disabilità media, grave e di non autosufficienza**, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del d.P.C.M. n. [159 del 2013](#).

Il comma in rassegna recepisce l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di applicare la disciplina, anche **oltre il soggiorno breve**, ai partecipanti a tali programmi, in modo che possano fruire delle condizioni speciali e dei trattamenti preferenziali per l'intero periodo di mobilità.

Il **comma 3** individua le **prestazioni escluse** dall'ambito di applicazione del decreto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva. Nel dettaglio, le disposizioni **non** si applicano:

- a) alle prestazioni nel settore della **sicurezza sociale**, del [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del [regolamento \(CE\) n. 987/2009](#), che ne stabilisce le modalità di applicazione;

Nel dettaglio, si ricorda che il regolamento (CE) n. 883/2004 coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale per le persone che si spostano all'interno dell'Unione, mentre il regolamento (CE) n. 987/2009 ne reca le modalità di applicazione. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono riconducibili ai settori elencati dall'articolo 3 del regolamento n. 883/2004, tra i quali malattia, maternità e paternità assimilate, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari, il cui accesso da parte delle persone che si spostano all'interno dell'Unione è già disciplinato dalle regole di coordinamento.

- b) alle prestazioni speciali in **denaro**, contributive o non contributive, o alle **prestazioni in natura** nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'occupazione;
- c) alle prestazioni di **assistenza sociale** che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. n. [30 del 2007](#), si applicano ai cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio nazionale e ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

In proposito, si ricorda che il citato decreto attua la [direttiva 2004/38/CE](#) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale direttiva è richiamata anche dalla lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2841, che, nell'ambito delle prestazioni escluse dalla disciplina, indica, *inter alia*, l'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, che consente allo Stato membro ospitante di non attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno (ovvero durante il periodo più lungo previsto per le persone in cerca di occupazione), né aiuti di mantenimento agli studi prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Pertanto, lo schema di decreto legislativo sostituisce il rinvio alla disposizione europea con il rinvio alla norma nazionale di recepimento.

A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che le deroghe previste dalle lettere a), b) e c) hanno come obiettivo agevolare la mobilità attraverso il **riconoscimento di “condizioni speciali”** e non quello di **armonizzare** i sistemi di protezione sociale degli Stati membri. Pertanto, i sussidi in denaro, le pensioni di invalidità e le prestazioni di assistenza sociale, rimangono soggetti alle **normative specifiche vigenti**, richiedendo i requisiti di residenza e stabilità previsti dalla legge nazionale.

- d) ai servizi **retribuiti o non retribuiti** forniti per l’inclusione, l’abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità;

Come chiarito dalla relazione illustrativa, si tratta di prestazioni che presuppongono una presa in carico continuativa e strutturata della persona da parte dei servizi sanitari o sociali territoriali e che richiedono una **programmazione e risorse** dedicate del Servizio sanitario nazionale o degli enti locali; esse non possono, pertanto, essere garantite sulla base del solo possesso della CED.

- e) alle **condizioni speciali** o al **trattamento preferenziale** per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di una valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici

Il **comma 4** precisa che il provvedimento in esame **non modifica i procedimenti** disciplinati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità e del diritto ad **agevolazioni fiscali** e relative alla **mobilità** conseguenti a tale condizione.

Tale disposizione recepisce l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, che fa salva la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate, nonché a rilasciare certificati, carte o altri documenti formali nazionali per le persone con disabilità.

Il **comma 5**, al **primo periodo**, stabilisce che il decreto **lascia impregiudicati i diritti e i benefici** che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, o gli animali da assistenza possono trarre da **altre disposizioni del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione**, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

A tale riguardo, vengono in rilievo, in particolare, le discipline europee sui **diritti dei passeggeri** con disabilità e a mobilità ridotta nei diversi modi di trasporto: il [regolamento \(CE\) n. 1107/2006](#) (trasporto aereo), il [regolamento \(UE\)](#)

[n. 1177/2010](#) (trasporto via mare e per vie navigabili interne), il [regolamento \(UE\) n. 181/2011](#) (trasporto effettuato con autobus) e il [regolamento \(UE\) 2021/782](#) (trasporto ferroviario), nonché la disciplina sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi recata dalla [direttiva \(UE\) 2019/882](#), recepita con il [decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82](#). Come riportato anche dalla relazione illustrativa, la CED si configura, pertanto, come uno strumento aggiuntivo, che si somma alle tutele previste da tali discipline senza sostituirle o limitarne l'efficacia.

Il secondo periodo del comma 5 dispone che la **CED non sostituisce il certificato della condizione di disabilità** per accedere ai diritti di cui al primo periodo o per esercitarli, ove tale certificato sia richiesto dal diritto dell'Unione europea e dal diritto nazionale.

Le disposizioni di cui al comma 5 richiamano l'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva. Rispetto al testo della direttiva, il primo periodo fa riferimento non soltanto ai “diritti”, ma anche ai benefici. Il secondo periodo corrisponde al secondo periodo dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva, ai sensi del quale la CED non è richiesta come prova di disabilità per accedere a tali diritti o per esercitarli, qualora possa essere richiesto un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale conformemente al diritto dell'Unione, **a meno che lo Stato membro decida di fondere** la CED con il certificato di disabilità, la carta di disabilità o un altro documento formale nazionale.

Come precisato dalla relazione illustrativa, lo schema **non si avvale della facoltà di fusione**, al fine di mantenere distinti il certificato della condizione di disabilità, quale atto formale di accertamento medico-legale necessario per l'erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali, e la CED, quale strumento di prova della condizione di disabilità ai fini dell'accesso a servizi, agevolazioni e trattamenti preferenziali nel mercato interno. Ne consegue che, per i diritti per i quali la normativa richiede il certificato (la relazione illustrativa cita, a titolo esemplificativo, i benefici fiscali, l'accesso al collocamento mirato di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), e le prestazioni di invalidità civile), quest'ultimo resta il documento necessario.

Articolo 3 (Definizioni)

■ L'**articolo 3** reca **ed esplicita le definizioni** contenute nel provvedimento.

L'**articolo 3** dello schema in esame, composto da un unico comma, reca ed esplicita le **definizioni** contenute nel provvedimento (lettere a-h).

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che la finalità perseguita dalla norma è quella di assicurare la coerenza terminologica tra gli Stati membri, evitando differenze interpretative che potrebbero compromettere l'effettivo godimento dei diritti connessi alla mobilità e all'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità.

Più nello specifico vengono esplicitate le definizioni di:

- a) “cittadino dell'Unione europea”, quale persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

In proposito la relazione illustrativa sottolinea come venga ripresa la nozione contenuta nell'articolo 20 del [TFUE](#) (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Il citato articolo 20 prevede che è istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; C 326/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.10.2012 IT c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

L'articolo 3 (*Aventi diritto*), comma 2 del medesimo D.Lgs prevede che senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di

provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.

- b) familiare, inteso come familiare definito all'articolo 2, comma 1, lettera b) del [D.Lgs n. 30/2007³](#), o all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, di un cittadino dell'Unione europea che esercita il suo diritto alla libera circolazione;

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato D.Lgs. n.30/2007 fornisce la definizione di "familiare" intendendo per esso:

- 1) il coniuge;
 - 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 - 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- c) "persone con disabilità", definite come coloro che presentano una duratura compromissione fisica, mentale, intellettuale del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- d) "assistente personale" vale a dire la persona che accompagna e assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto e alle prassi nazionali;
- e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale", intendendo con essi qualsiasi condizione specifica – comprese quelle relative alle condizioni finanziarie –, o qualsiasi trattamento differenziato per l'assistenza e il sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono – compresi gli assistenti personali – o agli animali da assistenza, indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o obbligatori giuridicamente;

³ Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

- f) condizioni e strutture di parcheggio intesi come stalli di soste riservati alle persone con disabilità o a quelle che le accompagnano e le assistono – compresi gli assistenti personali – in via esclusiva o in generale, nonché qualsiasi relativa agevolazione di parcheggio o condizione preferenziale offerta alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta ai sensi della normativa vigente;
- g) “soggiorno breve” inteso quale visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi;
- h) “animale da assistenza “, vale a dire l’animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Articolo 4 (Beneficiari)

L'**articolo 4** definisce i **beneficiari del provvedimento**, vale a dire i destinatari delle misure in esso contenute.

L'**articolo 4** definisce i **beneficiari del provvedimento**, qualificando i destinatari delle misure in esso contenute e disciplinate.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che la norma è finalizzata a garantire che la titolarità dei diritti connessi alla disabilità e relativi al possesso della CED o del Contrassegno sia pienamente esigibile in regime di mobilità transfrontaliera, assicurando che lo *status* riconosciuto in uno Stato membro di residenza sia validamente attestato ed esercitabile su tutto il territorio dell'Unione.

Nello specifico viene stabilito che il decreto si applica:

- **ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari** la cui **condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici** sulla base di una disabilità sono **riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza**, conformemente alle procedure nazionali. I cittadini di cui al primo periodo possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone o da animali da assistenza. Sulla CED è **riportata la lettera «A»** nei casi in cui la persona con disabilità necessita di maggiore sostegno o di essere accompagnato o assistito, conformemente al diritto e alle prassi nazionali;
- **ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari** i cui **diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione** riservate alle persone con disabilità sono **riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza**, conformemente alle procedure nazionali, e che possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone.

Articolo 5

(Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale)

L'articolo 5 garantisce l'accesso ai **benefici derivanti dalla carta europea della disabilità (CED)** alle persone titolari di una CED **rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea**, quando sono in viaggio o in visita in Italia, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani titolari di CED (**comma 1**). Tale garanzia si estende anche a eventuali **accompagnatori e animali di assistenza** del titolare della CED (**comma 2**).

L'articolo 5, composto da 2 commi, disciplina il **riconoscimento reciproco delle CED emesse dagli Stati membri** all'interno dell'Unione europea, in attuazione del criterio di delega stabilito dall'articolo 17, comma 2, lettera g), della [legge n. 91 del 2025](#)⁴.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'accesso alle **condizioni speciali o al trattamento preferenziale** riguardanti i servizi, le attività e le strutture previsti dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame, sono **garantiti ai titolari di una CED rilasciata da un altro Stato membro dell'UE**, quando sono in **viaggio o in visita in Italia**, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani titolari di CED, individuati dall'articolo 7, commi 1 e 2, del presente schema di decreto.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la norma ha l'obiettivo di eliminare le barriere alla libera circolazione, in coerenza con il principio di parità di trattamento.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame, dispone che il medesimo decreto si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e circolazione riservate alle persone con disabilità in base alla normativa vigente e, inoltre, a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche o private mettono a disposizione condizioni speciali o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità in riferimento ai servizi, come definiti dall'articolo 57 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE)⁵, ai servizi di trasporto passeggeri e altre attività e servizi, anche se fornite a titolo gratuito⁶.

⁴ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

⁵ In base a tale disposizione, sono considerate come servizi "le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone". Tra i servizi rientrano le attività di

L'articolo 3, comma 1, lettera *e*), definisce “condizioni speciali o trattamento preferenziale” qualsiasi condizione specifica, incluse quelle relative alle condizioni finanziarie, o qualsiasi trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, o agli animali da assistenza, indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici.

Si ricorda, inoltre, che i commi 1 e 2 dell'articolo 7 dello schema di decreto in commento individuano le persone a cui viene rilasciata la CED: persone con disabilità come definite dall'articolo 3 della [legge n. 104 del 1992](#)⁷ e persone che, a prescindere dal riconoscimento della condizione di disabilità, sono in possesso di una certificazione che attesti una delle condizioni previste dall'allegato 3 (“Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza”) al [D.P.C.M. n. 159 del 2013](#)⁸.

Il comma 2 estende il suddetto riconoscimento di **condizioni speciali o trattamento preferenziale**, qualora siano previsti dalla normativa vigente, **all'accompagnatore e all'animale di assistenza** del titolare della CED.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del presente schema di decreto, definisce “assistente personale” la persona che accompagna o assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto o alle prassi nazionali.

L'articolo 3, comma 1, lettera *h*), definisce “animale di assistenza” l'animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Si ricorda, inoltre, che la [legge di bilancio per il 2025](#) (articolo 1, commi 223-228, legge n. 207 del 2024) ha esteso le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, ai cani di assistenza di persone con disabilità o con determinate patologie.

carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le attività delle libere professioni.

⁶ Per maggiori dettagli si consulti la scheda relativa all'articolo 2 del presente dossier.

⁷ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*.

⁸ Per maggiori dettagli si consulti la scheda relativa all'articolo 7 del presente dossier.

Articolo 6

(Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione)

L'articolo 6, composto di **due commi**, introduce nell'ordinamento il principio del **riconoscimento reciproco** del **contrassegno** di parcheggio per le **persone con disabilità** rilasciato dagli **altri Stati membri dell'Unione europea**. La disposizione assicura al titolare di tale contrassegno e, ove la legislazione nazionale lo preveda, a chi lo accompagna o assiste, **la parità di accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione** riservate dalla normativa italiana alle persone con disabilità, quando essi si trovino in Italia per viaggio o in visita.

Si ricorda preliminarmente che, come anche riportato dalla relazione illustrativa, l'articolo 6 dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2024 ([legge 13 giugno 2025, n. 91](#)), ai fini del recepimento della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#). In particolare, tale criterio impone di garantire ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio che si trovino in viaggio o in visita in Italia la **parità di trattamento** rispetto ai titolari residenti, nonché di estendere alle persone che li accompagnano o assistono le condizioni di favore eventualmente previste a loro beneficio.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

Nel dettaglio, l'articolo 6, **comma 1**, al **primo periodo**, stabilisce che i **contrassegni** rilasciati dagli **altri Stati membri** sono **riconosciuti in Italia**.

Tale disposizione dà attuazione al principio del **riconoscimento reciproco**, sancito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, ai sensi del quale i contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Il riconoscimento reciproco si fonda sull'adozione, da parte di tutti gli Stati membri, di un **formato uniforme** del contrassegno, definito dall'allegato II della direttiva (articolo 8, paragrafo 1). Il nuovo modello è destinato a sostituire i contrassegni nazionali conformi alla [raccomandazione 98/376/CE](#) del Consiglio, del 4 giugno 1998, che, in ragione della sua natura non vincolante, non aveva assicurato un riconoscimento transfrontaliero uniforme (*considerando* 23). Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, tale sostituzione deve avvenire, su richiesta del beneficiario e in ogni caso entro **cinque anni** dall'entrata in vigore della direttiva; fino a tale data, gli Stati membri possono consentire che i contrassegni rilasciati secondo la raccomandazione prima della data di

applicazione delle misure di recepimento abbiano, nel proprio territorio, lo stesso effetto del contrassegno europeo.

Il **secondo periodo del comma 1** attribuisce al **titolare** di un contrassegno rilasciato da un altro Stato membro, quando è in viaggio o in visita in Italia, l'accesso alle **condizioni** e alle **strutture di parcheggio** e di **circolazione** riservate alle persone con disabilità titolari di contrassegno ai sensi della normativa nazionale vigente.

La disposizione recepisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire ai titolari di un contrassegno europeo, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, l'accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità **alle stesse condizioni** previste in tale Stato per i titolari di contrassegni ivi rilasciati. Il parametro della **parità di trattamento** è espresso, nello schema, mediante il rinvio alle condizioni riservate ai titolari di contrassegno ai sensi della normativa nazionale: il titolare di un contrassegno rilasciato da un altro Stato membro accede, dunque, alle medesime agevolazioni, nei medesimi limiti e alle medesime condizioni previsti per i titolari del contrassegno italiano. Rispetto alla formulazione dell'articolo 6 della direttiva, che fa riferimento alle sole “condizioni e strutture di parcheggio”, la disposizione nazionale menziona anche la **circolazione**, in coerenza con l'impostazione della normativa nazionale e con il considerando 28 della direttiva, che annovera tra le condizioni di parcheggio l'accesso alle zone a circolazione limitata.

Con riferimento alla normativa nazionale vigente, si ricordano:

l'articolo 188 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, prevedendo, tra l'altro, l'allestimento delle strutture e della segnaletica necessarie da parte degli enti proprietari della strada e l'esenzione dal rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato;

l'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495 del 1992), che disciplina il contrassegno, il relativo rilascio da parte del comune di residenza e gli stalli di sosta riservati, anche personalizzati;

l'articolo 11 del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al d.P.R. n. 503 del 1996, che consente ai titolari del contrassegno la circolazione e la sosta del veicolo al loro servizio anche in presenza di limitazioni o divieti, nonché nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane ove sia autorizzato l'accesso di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità. A tale riguardo, si ricorda che le zone a traffico limitato sono istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada.

Il contrassegno nazionale, denominato Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), conforme al modello europeo in uso dal 15 settembre 2012 e rilasciato dal sindaco del comune di residenza, consente in particolare:

a) la sosta negli stalli riservati (c.d. strisce gialle), con esclusione degli stalli personalizzati;

b) la sosta gratuita sulle strisce blu, anche senza previa verifica della disponibilità degli stalli riservati, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, del Codice della Strada;

c) l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle aree pedonali urbane, secondo quanto disposto dall'articolo 188, comma 3, del Codice della Strada e con le modalità stabilite dai singoli comuni.

Il **comma 2** estende le medesime condizioni favorevoli di cui al comma 1 previste dalla legislazione vigente anche alle **persone che accompagnano o assistono** il titolare di un contrassegno emesso da uno Stato membro, quando questi è in viaggio o in visita in Italia.

La disposizione recepisce l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, ai sensi del quale, qualora le condizioni e le strutture di parcheggio includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, assistenti personali compresi, tali condizioni sono offerte alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono i titolari di un contrassegno europeo, salvo diversamente specificato dalla direttiva o da altro diritto dell'Unione. Anche in questo caso la norma **non introduce** nuove agevolazioni, ma **estende** agli accompagnatori dei titolari di contrassegni esteri quelle già previste dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7 **(Procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità)**

L'**articolo 7** individua i **beneficiari** della **CED**, stabilendo che essa possa essere rilasciata in favore delle **persone con disabilità riconosciuta (comma 1)**, nonché ai soggetti con **disabilità media, grave** o che versino in una condizione di **non autosufficienza, purché** in possesso di una delle **certificazioni** previste dall'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (**comma 2**). L'**INPS** è competente per le procedure di **rilascio, rinnovo e revoca** della **CED (comma 3)**, mentre l'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** è l'ente incaricato della **produzione** e della stampa della **CED (comma 4)**.

Sono, inoltre, individuati i soggetti che possono richiedere la CED, i termini entro cui la CED deve essere rilasciata (**comma 5**) e il periodo di validità della stessa (**comma 6**). Sono demandate a uno o più **decreti attuativi** la definizione delle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED (**comma 7**). Infine, sono quantificati gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo e la relativa **copertura finanziaria (comma 8)**.

L'**articolo 7**, composto da 8 commi, individua i **beneficiari** della Carta europea della disabilità (CED) e ne disciplina le procedure per il rilascio e il rinnovo, in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. [17, comma 2, lett. b\), f\) e i\) della legge n. 91/2025](#)⁹.

In particolare, si ricorda che il [comma 2 dell'art. 17 della L. n. 91/2025](#) prevede, tra l'altro, i seguenti criteri direttivi:

- alla lettera *b)* l'individuazione delle autorità competenti per la CED, nonché le procedure di rilascio e rinnovo;
- alla lettera *f)* le modalità tecniche per l'adozione della versione digitale della CED e del Contrassegno;
- alla lettera *i)* la disciplina sulla responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della CED e del Contrassegno, nonché le modalità per garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali.

⁹ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

Il **comma 1** individua i **beneficiari** della CED, prevedendone il rilascio a favore delle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'[art. 3 della legge n. 104/1992](#)¹⁰.

In via preliminare si ricorda che il [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha **rimformato** la **disciplina** riguardante la definizione e l'accertamento della **condizione di disabilità**, modificando la L. n. 104 del 1992.

La nuova disciplina prevede una fase di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base.

La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire **dal 1° gennaio 2025**. La durata è stata estesa a **ventiquattro mesi** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lett. c), del [D.L. n. 202 del 2024](#) (L. n. 15 del 2025), di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire **dal 1° gennaio 2027**.

Secondo le nuove disposizioni¹¹, è persona con **disabilità** chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, **accertate all'esito della valutazione di base**. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3, L. n. 104/1992). Il nuovo art. 4 stabilisce che il riconoscimento della condizione di disabilità è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.

Il **comma 1** prevede, inoltre, che la **CED** rechi la **lettera «A»** qualora la **disabilità** comporti una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La presenza di tale lettera consente di identificare in modo univoco, in tutti gli Stati membri, la **necessità di un accompagnatore**, al

¹⁰ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

¹¹ Gli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 62/2024 sostituiscono nell'ordinamento: il riferimento ai portatori di handicap (o ad altri termini simili) con il riferimento alle persone con disabilità; la categoria di handicap in situazione di gravità (o con connotazione di gravità) o di disabile grave con la categoria di persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo.

quale sono estesi i diritti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente schema di decreto.

Si ricorda che la disposizione prevista all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 prevede che il sostegno deve essere di tipo intensivo qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il **comma 2 amplia** la platea dei **beneficiari** della CED, prevedendone il rilascio anche in favore dei soggetti con disabilità media, grave o in condizione di non autosufficienza che, alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, siano in possesso di una delle certificazioni indicate nell'Allegato 3 al [DPCM 5 dicembre 2013, n. 159](#)¹². La disposizione consente, pertanto, il rilascio della CED anche in assenza del riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, purché il richiedente sia in possesso di una delle predette certificazioni.

Il comma 3 in esame introduce una norma transitoria di salvaguardia volta a preservare il diritto di richiedere e rinnovare la CED in favore dei soggetti già beneficiari ai sensi della previgente disciplina, anche in assenza del riconoscimento delle condizioni di disabilità previste dalla nuova normativa.

Al riguardo, si ricorda che il [DPCM 6 novembre 2020](#)¹³ ha definito i criteri e le modalità di richiesta e rilascio della CED, nonché le categorie dei soggetti aventi diritto. In particolare, il predetto DPCM riconosce il diritto al rilascio della Carta ai soggetti con disabilità media, grave o in condizione di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Si ricorda che l'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, reca le definizioni ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza. L'Allegato quindi classifica le condizioni di disabilità in tre livelli: disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza e, per ciascun livello, indica le categorie di soggetti che vi rientrano, ordinate per regime di provenienza: invalidità civile, cecità, sordità, INPS, INAIL, ex INPDAP, trattamenti di privilegio e handicap.

Tali categorie sono individuate sulla base delle certificazioni di invalidità civile, cecità, sordità e invalidità da lavoro o da servizio, secondo criteri differenziati in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta o alla titolarità di specifiche prestazioni.

¹² Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

¹³ Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. Il DPCM è stato adottato nell'ambito del progetto pilota «EU Disability Card», inserito nel programma europeo «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» (REC) 2014-2020.

Per i beneficiari ai sensi del comma 2, la CED deve riportare la **lettera «A»** nei casi in cui il richiedente rientri fra le seguenti categorie:

- a) persone appartenenti alle categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013;

Nelle categorie della **non autosufficienza** rientrano:

- gli invalidi civili tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (legge n. 508 del 1988, art. 1, comma 2, lettera b));
- i minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (legge n. 508 del 1988, art. 1);
- gli ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (stessa base normativa);
- i ciechi civili assoluti (leggi n. 382 del 1970, n. 508 del 1988 e n. 138 del 2001);
- gli inabili INPS con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (legge n. 222 del 1984, art. 5);
- per l'INAIL, gli invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66), nonché gli invalidi sul lavoro con le menomazioni dell'integrità psicofisica indicate al punto 4 dell'art. 1, comma 782, della legge n. 296 del 2006;
- per i trattamenti di privilegio ordinari e di guerra, gli invalidi con diritto all'assegno di super invalidità (Tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981).

Per le categorie dei sordi civili e della gestione ex INPDAP l'Allegato 3 prevede solo i livelli di disabilità media e grave, senza ipotesi di non autosufficienza.

- b) i titolari di indennità speciali di cui all'[art. 3 della L. n. 508/1988](#)¹⁴;

L'art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988 riconosce un'indennità speciale in favore dei **cittadini ciechi** con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

- c) i titolari di indennità di comunicazione di cui all'[art. 4 della L. n. 508/1988](#);

L'art. 4 della legge n. 508 del 1988 riconosce, dal 1^a gennaio 1988, un'indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della

¹⁴ *Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.*

minorazione, in favore delle **persone sorde**, ossia dei soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica né dipenda da cause di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge n. 381/1970).

d) gli **invalidi minorenni** con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età ai sensi dell'art. [2, comma 2, della legge n. 118/1971](#)¹⁵.

Il **comma 3** individua l'INPS quale **autorità competente** per le procedure di **rilascio, rinnovo e revoca** della **CED**, mentre il **comma 4** individua nell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** (di cui si avvale l'INPS) l'ente incaricato della realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della CED. È stabilito, inoltre, che la CED sia realizzata come **carta valori**, ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della [legge n. 559/1966](#)¹⁶.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, i commi 3 e 4 rispondono all'esigenza di assicurare continuità nella gestione e nella produzione della CED, conformemente a quanto previsto dal DPCM 20 novembre 2020. In tale contesto, l'individuazione dell'INPS quale autorità competente è volta a garantire una maggiore efficienza delle procedure di primo rilascio e di aggiornamento dei dati della Carta, in considerazione della disponibilità, presso gli archivi dell'Istituto, delle informazioni relative alla condizione di disabilità dei beneficiari. È previsto, infine, che la CED sia realizzata come carta valori, al fine di assicurare maggiori garanzie in termini di sicurezza, protezione dalla contraffazione e durabilità nel tempo.

Il **comma 5** disciplina le modalità di richiesta della CED e il termine per il relativo rilascio. In particolare, la **CED** può essere **richiesta** dai seguenti soggetti:

- dagli aventi diritto;
- da un soggetto delegato dal beneficiario secondo le procedure previste dagli artt. [64-ter](#) e [65](#) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale¹⁷) in materia di conferimento delle deleghe digitali;

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 64-ter del Codice dell'amministrazione digitale disciplina la delega all'accesso ai servizi in

¹⁵ Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

¹⁶ Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

¹⁷ D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale.

rete della PA (nel caso della CED, si tratta del servizio *on-line* dell'INPS), mentre l'art. 65, comma 1, stabilisce i canali telematici con cui la delega può essere presentata.

- dall'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore;
- dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

È, inoltre, previsto che la **CED** sia **rilasciata** entro **90 giorni** dalla presentazione della richiesta e, in ogni caso, non oltre il **termine** previsto per il **rilascio** del **certificato** attestante la **condizione di disabilità**.

Il **certificato** attestante la **condizione di disabilità** è quello rilasciato dall'INPS a seguito della valutazione di base.

Si ricorda che l'[art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 62/2024](#) prevede che il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo

In particolare, l'[art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 62/2024](#) stabilisce che il procedimento di valutazione di base si conclude entro **novanta giorni**, entro **quindici giorni** per i soggetti con patologie oncologiche ed entro **trenta giorni** per i minori, decorrenti dalla ricezione del certificato medico introduttivo.

Considerando che i termini per il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità sono pari o inferiori a 90 giorni, si valuti l'opportunità di chiarire il significato della locuzione "non oltre" all'ultimo periodo del comma 5.

Il **comma 6** fissa, innanzitutto, un legame diretto tra la **validità** della **CED** e il permanere della condizione di disabilità, in quanto la Carta è valida finché persiste la **condizione di disabilità** che ne è il presupposto. La disposizione inoltre introduce un limite di durata di **10 anni** della CED in caso di **disabilità permanente**.

È fatta salvo quanto disposto dall'art. [25, comma 6-bis, del decreto-legge n. 90/2014](#)¹⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, per cui la CED non decade automaticamente alla data di rivedibilità indicata nel certificato, ma resta valida finché l'INPS non ha effettuato la revisione e concluso il relativo procedimento di verifica.

Si ricorda che l'art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014 dispone che, nelle more delle visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con handicap con verbali che prevedono la rivedibilità

¹⁸ *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Considerato che la formulazione letterale del comma 6 richiama al primo periodo soltanto la legge di conversione n.114/2014, si valuti l'opportunità di integrare tale richiamo con quello del decreto legge n.90/2021.

La disposizione, infine, specifica che, ai sensi dell'[art. 7 del decreto-legge n. 5/2012](#)¹⁹, dopo il decimo anno la data di effettiva scadenza viene estesa fino alla prima data utile corrispondente alla data di nascita dell'interessato.

Il **comma 7** demanda a uno o più **decreti** dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare **entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di trasformazione digitale, la definizione delle **modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED**. Ai medesimi decreti è altresì demandata, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 del presente provvedimento, la disciplina delle modalità di inserimento, aggiornamento e accesso alle **caratteristiche digitali** della Carta, nonché dei **dati personali aggiuntivi** rispetto a quelli contenuti nella versione fisica della CED, individuati dal medesimo Allegato 1.

Si ricorda che l'Allegato 1 allo schema di decreto in esame, al punto 9, prevede le caratteristiche digitali della CED e stabilisce che le caratteristiche digitali nella versione fisica della carta possono contenere un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti nella versione fisica.

Il **comma 8**, infine, quantifica gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo 7, prevedendo:

- 3,46 milioni di euro per il 2026;
- 5,06 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Per la relativa **copertura finanziaria** la disposizione rinvia all'art. 19 del presente schema di decreto.

Si ricorda, in estrema sintesi, che ai sensi dell'art. 19 del presente schema di decreto le fonti di copertura degli oneri sono così individuate:

- a) risorse già iscritte nello stato di previsione del MEF, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 17 della L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024);

¹⁹ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (conv., mod., L. n. 35/2012).

- b) riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 210, della L. 213/2023).

Articolo 8

(Formato e riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità)

L'articolo 8 dispone che la **carta europea della disabilità (CED)** è **rilasciata gratuitamente in versione fisica**, secondo un **formato uniforme e accessibile (comma 1)**, e prevede il **riconoscimento in Italia delle CED rilasciate in altri Stati membri dell'UE (comma 2)**. Inoltre, attribuisce all'INPS le funzioni di garanzia della **sicurezza**, dell'**integrità**, dell'**autenticità** e della **riservatezza** dei **dati personali** raccolti e conservati in relazione alla CED (**comma 3**) e stabilisce che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica le informazioni relative alla carta sul proprio sito *internet* istituzionale e provvede alla sua promozione (**comma 4**). Infine, disciplina la **versione digitale della CED**, che integra la versione fisica e prevede precauzioni tecniche in riferimento alla protezione dei dati personali e all'accesso per i soli utenti autorizzati (**comma 5**), e dispone che agli **oneri derivanti dal presente articolo** si provvede in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame (**comma 6**).

L'articolo 8, composto da 6 commi, disciplina il **formato**, il **riconoscimento reciproco**, la responsabilità in relazione al **trattamento dei dati personali** e le **modalità di informazione e promozione** della CED, in attuazione del criterio di delega stabilito dall'articolo 17, comma 2, lettera f), della [legge n. 91 del 2025](#)²⁰,

In particolare, il **comma 1** stabilisce che la CED è rilasciata gratuitamente in **versione fisica**, con il **formato uniforme e accessibile** definito dall'Allegato I allo schema di decreto in esame (v. *infra*). La CED presenta un codice a barre bidimensionale (**codice QR**) e altri requisiti digitali volti a **prevenire e contrastare le frodi**, secondo quanto disposto negli atti delegati previsti dall'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#).

In base al citato Allegato I allo schema di decreto in commento, sulla carta sono presenti una foto, il cognome, il nome e la data di nascita del titolare della CED, il numero di serie o di fascicolo della carta e le date di rilascio e di scadenza della medesima. Sul recto della carta è presente la scritta in inglese "European

²⁰ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

Disability Card” e la medesima espressione in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio; sul verso sono riportate le informazioni stabilite dallo Stato membro di rilascio in una o più lingue ufficiali di tale Stato.

Come evidenzia la relazione illustrativa, la previsione di un modello uniforme stabilita dal comma 1 dell’articolo in esame permette di favorire il reciproco riconoscimento della CED in tutta l’Unione europea, superando le difficoltà connesse ai certificati di disabilità tradizionali.

Si ricorda che l’articolo 7, paragrafo 7, della citata direttiva (UE) 2024/2841 ha disposto l’adozione entro il 5 dicembre 2025, da parte della Commissione europea, di atti delegati²¹ volti alla definizione:

- del codice QR e, se del caso, di altre caratteristiche digitali all’avanguardia che adoperano mezzi elettronici per la versione fisica della CED, con lo scopo di scongiurare e combattere le frodi (lettera a));
- delle caratteristiche digitali volte ad assicurare la sicurezza della versione fisica della CED, incluse le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 (v. *infra*), nonché questioni relative all’interoperabilità, come le applicazioni comuni dell’Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi (lettera b)).

Il **comma 2** dispone che sono **riconosciute in Italia le CED rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea**²².

Il **comma 3** assegna all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) la funzione di garantire **la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali** raccolti e conservati in relazione alla CED, fatto salvo quanto previsto dal [regolamento \(UE\) 2016/679](#). L’INPS è **titolare del trattamento**, come delineato dall’articolo 4, punto 7), del citato regolamento (UE) 2016/679 (v. *infra*) ed è **responsabile del trattamento dei dati personali**. Anche qualora si realizzi una cooperazione con prestatori esterni di servizi, non si esclude, in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di dati personali, la eventuale responsabilità dell’INPS derivante dal diritto dell’UE.

Si ricorda che il citato regolamento (UE) 2016/679 disciplina la **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, nonché alla **libera circolazione** di tali dati.

L’articolo 4, punto 7), di tale regolamento, definisce il “titolare del trattamento” come “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o

²¹ [Qui](#) il testo.

²² Si consulti la scheda relativa all’articolo 5 del presente dossier per ulteriori dettagli sul reciproco riconoscimento della CED.

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

Il **comma 4** disciplina le modalità di informazione di promozione relative alla CED, stabilendo che le informazioni riguardanti **il rilascio, il rinnovo e la revoca della CED** sono pubblicate nel proprio **sito internet istituzionale** dal **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, dispone che il medesimo Dipartimento provvede alla **promozione della CED** attraverso apposite **attività di comunicazione, orientamento e assistenza ai potenziali destinatari**, coinvolgendo anche le associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il **comma 5** disciplina la **versione digitale della CED**, disponendo che essa integra la versione fisica ed è rilasciata gratuitamente all'interno della **soluzione di portafoglio digitale pubblica**, prevista dall'articolo 64-*quater* del codice dell'amministrazione digitale ([D.Lgs. n. 82 del 2005](#)). La carta può essere richiesta in versione cartacea, in versione digitale o in entrambe le versioni da parte degli aventi diritto²³.

In proposito si rileva che la formulazione letterale della disposizione in commento contiene una ripetizione delle espressioni “la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe”. Si valuti pertanto l'opportunità di riformulare il secondo periodo del comma 5 in esame eliminando le ripetizioni.

La versione digitale della CED non può contenere un numero di dati personali superiore a quello definito per la versione fisica, in base a quanto previsto dall'Allegato I allo schema di decreto in esame (v. *supra*). Tali **dati personali della versione digitale** della carta devono essere **cifrati** e, inoltre, devono essere adottate soluzioni tecniche al fine di **assicurare che il supporto di memorizzazione sia accessibile solo agli utenti autorizzati**.

Si ricorda che l'articolo 64-*quater* del citato D.Lgs. n. 82 del 2005 ha istituito il **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**, costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico) e da soluzioni di

²³ Individuati dall'articolo 7, commi 1 e 2, dello schema di decreto in esame.

portafoglio digitale private (IT-Wallet privato). Le disposizioni del citato articolo 64-quater sono state attuate con l'adozione del [decreto 19 marzo 2026](#) (*Disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*) e del [decreto 17 giugno 2026](#) (*Approvazione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione*).

Il **comma 6**, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo in commento, pari a **135.073 euro annui a decorrere dal 2027**, si provvede in base a quanto disposto dall'articolo 19 del presente schema di decreto

Si ricorda che l'articolo 19 del presente schema di decreto individua le seguenti fonti di copertura degli oneri:

- c) risorse già iscritte nello stato di previsione del MEF, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17 della [L. n. 91 del 2025](#) (legge di delegazione europea 2024);
- d) riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (articolo 1, comma 210, [L. n. 213 del 2023](#) – legge di bilancio per il 2024)²⁴.

²⁴ Per maggiori dettagli si consulti la scheda relativa all'articolo 19 del presente dossier.

Articolo 9 (Agevolazioni)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 9** stabiliscono che la carta europea della disabilità consente l'accesso agevolato a beni e servizi, anche con riferimento ad agevolazioni attivate mediante protocolli di intesa o convenzioni stipulati dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità²⁵, pubblicati e gestiti tramite il portale telematico di cui al **comma 6**; il portale è, a decorrere dall'anno 2027, realizzato e gestito dalla società per azioni (controllata dallo Stato) PagoPA²⁶ (società di cui, al fine in oggetto, si avvale il suddetto Dipartimento); esso può ricomprendere anche agevolazioni non rientranti in protocolli o convenzioni. Il **comma 3** prevede che sul sito *internet* istituzionale del suddetto Dipartimento sia data evidenza del funzionamento della carta in oggetto e delle agevolazioni che essa consente. Il **comma 4** prevede che l'esibizione della carta sia sufficiente per il conseguimento delle agevolazioni²⁷. Il medesimo **comma 4** e il **comma 7** definiscono le varie forme di esibizione della carta e di connesso accesso alle agevolazioni; l'esibizione della carta può essere fisica o digitale e, in quest'ultimo ambito, può essere effettuata anche attraverso i meccanismi di interoperabilità di cui al **comma 7**. Il **comma 5** specifica che la carta non può essere ceduta a terzi. Il **comma 8** prevede che l'INPS metta a disposizione un servizio digitale per la verifica, da parte dei soggetti, pubblici e privati, titolari dei suddetti protocolli e convenzioni, dei dati presenti sulle carte in oggetto. Il **comma 9** reca uno stanziamento, pari a 315.169 euro annui, a decorrere dal 2027, per gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento del suddetto portale telematico.

Ai sensi del **comma 2**, i suddetti protocolli e convenzioni possono essere stipulati, purché in coerenza con i requisiti e le finalità della carta europea della disabilità, dal Dipartimento con soggetti pubblici o privati, nel limite – per i soggetti pubblici – delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo al summenzionato portale telematico, di cui al **comma 6**, la **relazione tecnica** allegata allo schema ricorda che tra il Dipartimento e la

²⁵ Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²⁶ Riguardo a tale società, cfr. il richiamato articolo 8, comma 2, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), e successive modificazioni.

²⁷ La **relazione illustrativa** allegata allo schema osserva che, ai sensi di tale **comma**, viene meno l'obbligo di esibire contestualmente anche un documento di identità, obbligo previsto dal D.P.C.M. del 20 novembre 2020.

suddetta società PagoPA è stata già stipulata, nell'ambito della fase sperimentale della carta, una convenzione (sottoscritta il 29 settembre 2025). Il **comma 6** prevede anche che i possessori dell'applicazione [app IO](#)²⁸ possano accedere pure tramite quest'ultima al suddetto portale.

Come accennato, il **comma 4** prevede che l'esibizione della carta sia sufficiente per il conseguimento delle agevolazioni (la **relazione illustrativa** allegata allo schema osserva che, ai sensi del **comma 4**, viene meno l'obbligo di esibire contestualmente anche un documento di identità, obbligo previsto dal D.P.C.M. del 20 novembre 2020).

Le modalità previste dai citati **commi 4 e 7** sono: esibizione in versione fisica della carta; esibizione digitale, la quale può avvenire all'interno del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)²⁹ o tramite la suddetta [app IO](#) (per i soli possessori dell'applicazione); quest'ultima, al fine in oggetto, può operare anche tramite il suddetto Sistema di portafoglio o tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati³⁰. In caso di esibizione digitale, i soggetti erogatori delle prestazioni oggetto delle agevolazioni in esame possono verificare la titolarità della carta anche tramite il suddetto Sistema di portafoglio (**comma 4** citato).

Il **comma 8** prevede che l'INPS metta a disposizione, tramite la suddetta Piattaforma Digitale Nazionale Dati, un servizio per la verifica, da parte dei soggetti, pubblici e privati, titolari dei suddetti protocolli e convenzioni, dei dati presenti sulle carte in oggetto; tale servizio, come indicato nella **relazione illustrativa**, non concerne le carte rilasciate da altri Paesi.

Come detto, il **comma 9** reca uno stanziamento, pari a 315.169 euro annui, a decorrere dal 2027, per gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento del summenzionato portale telematico. Per la relativa copertura finanziaria, il **comma** rinvia al successivo **articolo 19**.

Il presente **articolo 9** costituisce anche l'attuazione della norma di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *f*), della [L. 13 giugno 2025, n. 91](#), la quale prevede che, in sede di esercizio della delega, si definiscano le modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale per la suddetta carta e per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà, nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione.

Riguardo agli ambiti che possono essere interessati dalle agevolazioni in

²⁸ Riguardo al punto di accesso telematico costituito da tale applicazione, cfr. il richiamato articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni.

²⁹ Riguardo a tale Sistema, cfr. il richiamato articolo 64-quater del citato codice dell'amministrazione digitale.

³⁰ Riguardo a quest'ultima, cfr. il richiamato articolo 50-ter del citato codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni.

esame, cfr. gli **articoli 2 e 3** dello schema.

Articolo 10

(Procedura per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

L'**articolo 10** con i suoi 15 commi, disciplina la procedura per la domanda, l'accertamento dei requisiti, il rilascio, il rinnovo e la revoca del **contrassegno europeo di parcheggio** per le **persone con disabilità**.

L'articolo in esame mira a dare attuazione ai criteri di delega previsti all'[articolo 17](#), comma 1, lettere b), c), f), i), h) della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).

• *Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità*

Il diritto dell'Unione tutela il diritto dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta a ricevere assistenza gratuita quando viaggiano in aereo, in treno, con mezzi di trasporto per vie navigabili o in autobus, sancito dai regolamenti europei n. 1107/2006, n. 2021/782, n. 1177/2010 e n. 181/2011. La direttiva 1999/62/CE consente altresì agli Stati membri di stabilire pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali pedaggi o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità.

La [direttiva \(UE\) 2024/2841](#), di seguito “direttiva”, disciplina, tra le altre cose, il **rilascio del contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità, nonché un **modello comune** di tale contrassegno, come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la libertà di circolazione di tali soggetti agevolandoli in caso di **soggiorni brevi in uno Stato membro** diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.

Ciascuno **Stato membro ha la competenza relativamente alle procedure di richiesta**, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento del **contrassegno** di parcheggio e dei criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

L'**articolo 8** della direttiva stabilisce:

- il **formato**, definito nell'allegato II che prevede il rilascio in **forma fisica** (facoltativamente l'integrazione con una forma digitale dopo che la

Commissione ne avrà definite le specifiche tecniche), e la versione con codice QR;

- il principio del **riconoscimento reciproco** in tutti gli Stati membri;
- il rinvio alle **prassi nazionali per le procedure di rilascio** e di rinnovo entro un **termine ragionevole**, che non deve superare i 90 giorni;
- il rilascio del nuovo modello di contrassegno dal momento della richiesta e la sostituzione di tutti i precedenti contrassegni di parcheggio con il nuovo modello entro il 5 dicembre 2029;
- la validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Per l'**attuazione** della **Carta europea della disabilità** e del **contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**, la direttiva prevede che la Commissione, sentite le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro, adotti:

- atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili di entrambi i documenti, al fine di garantire l'**interoperabilità**;
- atti di esecuzione che stabiliscono le **specifiche tecniche comuni** per il supporto di memorizzazione della loro versione digitale per il controllo dell'autenticità, per la **prevenzione di falsificazioni e frodi**, per la lettura di tali carte e contrassegni tra Stati membri e per il loro utilizzo in un portafoglio di identità digitale a livello dell'Unione.

In particolare, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione e frode.

Infine, per quanto riguarda il rilascio della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, spetta **agli Stati membri** designare una o più **autorità od organismi competenti** responsabili del loro **rilascio, rinnovo e revoca**.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in rassegna, l'articolo 10 **comma 1** individua il **comune di residenza** come l'autorità competente a rilasciare, rinnovare e revocare il contrassegno. Per lo svolgimento di tale funzione, è previsto che i comuni interessati si avvalgano, **senza oneri a loro carico**, dell'[Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato](#) (IPZS) per gestire il processo di **rilascio, stampa e spedizione** del contrassegno. Si ricorda che IPZS è una società non quotata **interamente partecipata** dal [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#).

Il comma attua l'[articolo 17](#), comma 2, lett. b), della legge n. 91/2025, che richiede l'introduzione di una disciplina relativa all'individuazione delle autorità competenti a livello centrale e territoriale anche per il rilascio e il rinnovo a titolo gratuito della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Si evidenzia che il ricorso a IPZS segue altresì quanto previsto dal criterio direttivo di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lett. d), della legge n. 91/2025, che riconosce tale facoltà per la realizzazione e la gestione della **produzione** e della **stampa della carta europea della**

disabilità e del **contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità, **anche nella versione digitale**, con modalità tali, anche sul piano infrastrutturale, da assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Tali disposizioni risultano coerenti con quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 12 della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#).

Si rammenta che l'[articolo 188](#) del decreto legislativo n. 285/1992 (c.d. nuovo codice della strada) regola la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, prevedendo in capo agli enti proprietari della strada il compito di allestire apposite strutture per la mobilità delle persone invalide (comma 1) e che i soggetti legittimati a usufruirne siano autorizzati dal sindaco del comune di residenza, nei casi e con i limiti determinati dal regolamento di esecuzione (comma 2). In proposito, l'[articolo 381](#) del d.P.R. n. 495/1992 (c.d. regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), ha introdotto, al comma 2, il contrassegno di parcheggio per disabili – strettamente personale, non vincolato a uno specifico veicolo, valido su tutto il territorio nazionale e conforme al modello della [raccomandazione 98/376/CE del Consiglio](#) – attribuendo al comune il rilascio dell'autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. La procedura per il rilascio di tale autorizzazione, anche per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, è disciplinata ai successivi commi 3 e 4.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'articolo 18, comma 1, lett. c), dello schema di provvedimento in esame dispone l'abrogazione del citato articolo 381, commi 2-3-4, a decorrere dall'adozione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 13 (v. *infra*). Ne consegue che, in seguito all'abrogazione, rimarranno in vigore all'articolo 381:

- il comma 1, che impone agli enti proprietari della strada di consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide;
- il comma 5, che consente al comune, in casi di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, di assegnarle a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta; di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto; di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
- il comma 6, che rimette a un disciplinare tecnico approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione delle strutture, delle relative modalità di segnalamento, delle modalità di apposizione della segnaletica necessaria e degli ulteriori elementi utili alla realizzazione

delle opere volte a consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

Riguardo all'interpretazione e all'ambito di applicazione dell'articolo 381, si veda il comma 2.

Si sottolinea, infine, che l'[articolo 12](#) del d.P.R. n. 503/1996 (c.d. regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), ha disposto il rilascio del contrassegno speciale alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti.

Sul piano finanziario, la relazione tecnica (cfr. pag. 5) stima una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026 per l'implementazione dell'infrastruttura di produzione. Tale spesa viene ricondotta in particolare alla realizzazione del sistema (ossia preparazione della piattaforma e interoperabilità con la [piattaforma unica nazionale informatica](#) per le targhe associate al contrassegno presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costi *User Experience* e *User Interface*, nonché costi di cybersicurezza), del servizio di geolocalizzazione (ossia allestimento del servizio *Webgis* per il censimento e la geolocalizzazione degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, nonché costi di cybersicurezza), e di investimenti negli impianti produttivi (ossia Impianto Stampa Digitale, Imbustatrice, Plastificatrice). La relazione aggiunge a tali costi le spese di manutenzione dell'infrastruttura, pari a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e i costi relativi alla produzione, stampa e spedizione dei contrassegni quantificati in euro 10 per ogni contrassegno.

Dal 2026 al 2029, per sostituire i contrassegni in uso, si stima che verranno rilasciati contrassegni in un numero di 1.975.000, così ripartiti:

550.000 contrassegni per il 2026, per una spesa di 5,50 milioni di euro;

475.000 contrassegni per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per una spesa di 4,75 milioni di euro.

A decorrere dal 2030, la relazione programma una diminuzione della spesa per il rilascio del contrassegno, pari a 1,975 milioni di euro annui per 197.500 contrassegni.

Il **comma 2** dell'articolo 10 determina l'ambito soggettivo della titolarità del diritto al rilascio del contrassegno. In particolare, si prevede che esso venga rilasciato, in **forma gratuita**, ai soggetti a cui sia riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- a. la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; una condizione di disabilità psichica o intellettuale; una compromissione agli arti superiori che preclude un'autonoma e completa mobilità accertata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base di cui all'[articolo 4](#) della legge n. 104/1992, come modificato dall'[articolo 9](#), comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024

- b. la cecità totale o parziale o condizione di ipovisione grave di cui agli articoli 2, 3 e 4 della [legge n. 138/2001](#), recanti rispettivamente le definizioni di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Il **comma 3** della norma in commento rimette **all'autonomia regolamentare dei comuni** la previsione di benefici in favore dei titolari di contrassegno di cui al comma 2. Tale autonomia deve essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Il **comma 4**, interviene sulla **validità temporale** del contrassegno. In primo luogo, si evidenzia che la validità si lega alla presenza delle condizioni indicate al comma 2 e che, comunque, non può essere superiore a **10 anni**. Il comma in questione compie, poi, una distinzione tra le **certificazioni** che attestano le condizioni di cui al comma 2 a **tempo determinato** e quelle a **tempo indeterminato**.

Per le prime, si dispone che, una volta scaduti i termini previsti, è possibile l'emissione di un **nuovo contrassegno**; a tal fine, è necessaria la presentazione di apposita domanda e una **nuova certificazione** rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base.

Per le seconde, il contrassegno ha una durata di **10 anni**, terminati i quali è possibile presentare richiesta di rinnovo in virtù della **medesima certificazione**. Inoltre, solo per le condizioni a tempo indeterminato, il richiedente può prestare, quando presenta la **prima** domanda, il consenso al rinnovo automatico, che avverrà dunque senza bisogno di presentare domande di rinnovo.

Il comma mira a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lett. e), della legge n. 91 del 2025, che fissa in 10 anni il termine di validità della **carta** europea della disabilità **e del contrassegno** europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Si sottolinea altresì che il termine decennale sostituirebbe quello quinquennale, attualmente previsto al comma 3 dell'articolo 381 del d.P.R. n. 495/1992 che, come anticipato, la novella in commento intende abrogare. Secondo la disciplina vigente, il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il **comma 5** dell'articolo 10 individua i soggetti che hanno titolo per presentare la domanda per il rilascio o per il rinnovo del contrassegno. In particolare, possono presentarla:

- la persona con disabilità,

- un delegato della persona con disabilità ai sensi degli articoli [64-ter](#) e [65](#) del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale).

L'articolo 64-ter del codice dell'amministrazione digitale disciplina la piattaforma di gestione deleghe, che consente al cittadino di delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni; l'articolo 65 disciplina le istanze e le dichiarazioni che è possibile presentare alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

- l'esercente la **responsabilità genitoriale** in caso di minore,
- il **tutore** o l'**amministratore di sostegno** se dotato di poteri.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 si occupano della procedura inerente al rilascio del contrassegno, soffermandosi rispettivamente sulla presentazione della domanda, sull'accertamento dei presupposti, sull'integrazione della domanda incompleta, sulla natura economica e sui termini del procedimento. Nel dettaglio:

- secondo il **comma 6**, i soggetti indicati al comma 5 possono presentare domanda di rilascio o rinnovo del contrassegno in via **telematica**, attraverso la **piattaforma** messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; **oppure** fisicamente presso gli uffici del comune di residenza. Si precisa che tali uffici interagiscono, **senza oneri**, con la piattaforma dell'IPZS;
- il **comma 7** stabilisce che In seguito alla presentazione della domanda, il comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno avvalendosi, **senza oneri**, dei servizi di interoperabilità della piattaforma messa a disposizione dell'IPZS;
- Secondo la relazione illustrativa il comune verifica la presenza di tali requisiti "avvalendosi dei servizi di interoperabilità delle banche dati messi a disposizione dalla [Piattaforma Nazionale Digitale Dati](#) – PDND;
- il **comma 8** dispone che, in presenza di una **domanda incompleta**, il comune deve richiedere al cittadino un'integrazione della documentazione necessaria assegnando un termine **non inferiore a 15 giorni**. Secondo la relazione illustrativa tale disposizione una peculiare forma di "soccorso istruttorio" disciplinato in via generale dall'[articolo 6](#), comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990 (c.d. legge sul procedimento amministrativo).
- *Si valuti l'opportunità di specificare il regime relativo alla mancata integrazione della documentazione entro il termine fornito dall'amministrazione;*
- il **comma 9** dell'articolo 10 dispone che, in caso di **accoglimento**, il comune approva la richiesta e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avvia il processo di **produzione, stampa e spedizione** del contrassegno.

Si precisa che il rilascio, il rinnovo e la sostituzione del contrassegno richiesto direttamente dalla persona con disabilità o dagli altri soggetti di cui al comma 5 attraverso la Piattaforma sono **gratuiti**. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata presso gli uffici del comune (comma 6, lettera b)), i comuni possono richiedere il pagamento di **diritti di segreteria**, in misura non superiore ai costi amministrativi corrispondenti;

- il **comma 10** fissa il termine del procedimento di rilascio, rinnovo e sostituzione del contrassegno in **30 giorni dalla presentazione** della domanda. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta e venga richiesta al cittadino un'integrazione della documentazione necessaria, il termine di 30 giorni è **sospeso** sino alla scadenza del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa (cfr. comma 8).

Il **comma 11** compie un raccordo normativo, specificando che le modalità di utilizzo del contrassegno, le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità, nonché le sanzioni per uso improprio o inosservanza delle condizioni di utilizzo sono disciplinate:

- dal [decreto legislativo n. 285/1992](#) (c.d. nuovo codice della strada);
- dal [d.P.R. n. 495/1992](#) (c.d. regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e dal [d.P.R. n. 503/1996](#) (c.d. regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Il **comma 12** si riferisce alla **revoca** del contrassegno, di competenza del comune. In particolare ove, successivamente alla consegna del contrassegno, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per il rilascio, il comune provvede a revocare il contrassegno e a comunicare il provvedimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato attraverso la piattaforma.

Si precisa che la relazione illustrativa (cfr. pag. 12) riconduce espressamente la revoca all'assenza dei **requisiti sanitari e soggettivi originari**.

Il **comma 13** demanda a **uno o più decreti** dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina:

- delle modalità di presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o sostituzione del contrassegno;

- delle modalità di funzionamento della Piattaforma, anche ai fini della creazione del registro degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità;
- delle misure atte a garantire l'interoperabilità con la piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno, istituita con [decreto](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2021.
Per approfondire la piattaforma e consultare la mappa dei comuni che aderiscono alla piattaforma, è possibile consultare l'apposita [pagina](#) del Ministro per le disabilità,
- delle modalità di funzionamento della versione digitale del contrassegno;
- delle modalità di sostituzione dei contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028.

Il **comma 14** reca una disciplina transitoria per i contrassegni rilasciati antecedentemente al 5 giugno 2028, conformemente alla [raccomandazione](#) 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998. Tali contrassegni mantengono efficacia sino al **5 dicembre 2029** e sono **sostituiti** entro tale data.

Come anticipato precedentemente, le modalità di sostituzione di tali contrassegni sono rimesse ai decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di cui al comma 13.

In conclusione, il **comma 15** provvede alla quantificazione degli oneri finanziari dell'articolo 10, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, valutati in:

- 5,5 milioni di euro per l'anno 2026,
- 4,75 milioni di euro annui dall'anno 2027 all'anno 2029,
- 1,975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

In merito alla copertura finanziaria di tali oneri, si rimanda all'articolo 19 del presente provvedimento.

Articolo 11 ***(Formato e riconoscimento reciproco del contrassegno)***

L'**articolo 11** disciplina il formato e le caratteristiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, prevedendone il rilascio in versione fisica e digitale (**comma 1**).

Inoltre, attribuisce ai **comuni** il trattamento e la responsabilità dei dati personali raccolti e conservati nell'ambito del provvedimento in esame (**comma 2**).

Occorre premettere che l'**articolo 11**, composto da due commi, intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lett. d) e f), i) della legge n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024)

Il **comma 1** prevede il rilascio in formato **fisico e digitale** del **contrassegno** europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Si precisa preliminarmente che gli aventi diritto possono richiedere che il contrassegno venga rilasciato nella **sola versione fisica** o nella **versione fisica e digitale**.

Per quanto riguarda il **contrassegno fisico**, il comma precisa che deve:

- presentare il formato **uniforme e accessibile** di cui all'allegato II del provvedimento in esame (si veda l'immagine in calce alla presente scheda di lettura; per le ulteriori caratteristiche del contrassegno, si consulti l'allegato II);
- essere dotato di elementi di **antifalsificazione**;
- essere dotato di un **codice a barre bidimensionale** (codice QR) per la verifica in mobilità. La relazione illustrativa considera il codice QR come strumento che consente alle autorità competenti "una rapida e sicura verifica della validità in mobilità, contrastando efficacemente le frodi, le contraffazioni e gli usi elusivi".

In merito al **contrassegno in versione digitale**, il comma in commento richiede che:

- sia rilasciato all'interno della **soluzione di portafoglio digitale pubblico** (IT-Wallet pubblico) previsto dall'[articolo 64-quater](#) del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale);

In merito, si ricorda che la soluzione di portafoglio digitale pubblica costituisce insieme alle soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato) il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

- non contenga un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica (in merito, si consulti il già citato allegato II);
- contenga dati personali cifrati, accompagnati da precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.

Il **comma 2** dell'articolo 11 si occupa del **trattamento dei dati personali** di cui al comma 1, attribuendone ai **comuni** la **titolarità** e la **responsabilità**. In particolare, è richiesto ai comuni di garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati nell'ambito del provvedimento in esame.

Si sottolinea che la novella fa espressamente salvo il [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

Infine, il **comma 2** prevede, in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali, la responsabilità dei comuni anche nel caso in cui cooperino con prestatori esterni di servizi.

• *Il titolare del trattamento dei dati personali*

Il regolamento 2016/679/UE reca la disciplina inerente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. G.D.P.R.).

Un ruolo chiave all'interno della normativa è rivestito dal **Titolare del trattamento**, espressione con cui si intende “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

Ciò premesso, la disciplina puntuale del Titolare del trattamento è contenuta all'interno del Capo IV (“Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”) del G.D.P.R., che, a sua volta, si articola in 5 Sezioni:

- **Obblighi generali** (artt. 24-31);
- **Sicurezza dei dati personali** (artt. 32-34);
- **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva** (artt. 35-36);
- **Responsabile della protezione dei dati** (artt. 37-39);
- **Codici di condotta e certificazione** (artt. 40-43).

Con riferimento alla Sezione 1 (“Obblighi generali”), si prevede che il Titolare del trattamento sia tenuto a mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative

idonee a garantire che il trattamento dei dati venga effettuato in conformità alla disciplina europea. Nello specifico, le misure adottate devono tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 24). L'art. 25 disciplina le misure di protezione dei dati adottate sin dalla progettazione fino al trattamento effettivo, nonché quelle misure a protezione dei dati per impostazione predefinita.

La titolarità del trattamento, inoltre, può competere a 2 o più soggetti, i quali determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento (**art. 26**).

A norma dell'**art. 28**, il Titolare del trattamento può individuare un cd. Responsabile del trattamento, incaricato di effettuare un trattamento dei dati per conto del Titolare stesso. Il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. I rapporti tra Titolare e Responsabile sono regolati da contratto.

Ogni Titolare del trattamento deve, poi, tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, contenente, tra le altre informazioni: finalità del trattamento, descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, categorie dei destinatari (**art. 30**).

La **Sezione 2** regola la “**Sicurezza dei dati personali**”, prevedendo che Titolare, insieme al Responsabile, mettono in atto le misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tra cui figurano: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico (**art. 32**). L'**art. 33** regola la procedura e le modalità attraverso cui il Titolare notifica all'autorità di controllo competente la violazione di dati personali, mentre l'**art. 34** disciplina come tale violazione debba essere portata a conoscenza dell'interessato.

La **Sezione 3** disciplina gli aspetti concernenti la **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, nonché quelli inerenti alla **Consultazione preventiva**. Nello specifico, si prevede che il Titolare del trattamento, nel caso di utilizzo di nuove tecnologie in grado di rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto a compiere una previa valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. La norma prescrive i casi in cui tale valutazione debba essere necessariamente compiuta, nonché il contenuto della valutazione (**art. 35**).

Con riguardo, invece, alla consultazione preventiva, essa impone al Titolare di consultare prima del trattamento l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati abbia indicato un rischio elevato per i suddetti diritti.

La **Sezione 4** concerne la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), il quale deve essere designato dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, in determinate ipotesi prescritte dall'**art. 37** (come nel caso di trattamento effettuato da un'autorità pubblica, quando il trattamento riguarda sistematicamente il monitoraggio su larga scala, quando il trattamento

riguarda il monitoraggio su larga scala di particolari categorie di dati personali, cfr. artt. 9 e 10).

Il Titolare è tenuto a sostenere il RPD nell'esercizio delle sue funzioni, a garantire la sua indipendenza (infatti, non deve ricevere alcuna istruzione in merito ai compiti da svolgere), a evitare che si creino conflitti di interesse (art. 38). Viceversa, il RPD deve informare e fornire consulenza in favore del Titolare e del Responsabile del trattamento in merito agli obblighi che discendono dal GDPR, nonché vigilare sul corretto trattamento dei dati personali in conformità con la disciplina europea.

La **Sezione 5**, infine, regola i cd. Codici di condotta, che rappresenta degli strumenti destinati a contribuire alla corretta applicazione del GDPR.

Di seguito, formato uniforme e accessibile di cui all'allegato II del provvedimento in esame.

Formato del Contrassegno Europeo di Parcheggio per le persone con disabilità

RECTO

 [official language] Date of issuance [official language] Expiry date [official language] Card serial number [official language] Issuing authority/organisation [official language] Vehicle plate number (optional)	EUROPEAN PARKING CARD FOR PERSONS WITH DISABILITIES [OFFICIAL LANGUAGE]  
--	---

VERSO

[national language] Surname [national language] Forename [national language] Date of birth	This card entitles the holder to local parking conditions and facilities reserved for persons with disabilities available in the Member State concerned. [national language] When in use, the card is to be displayed at the front of the vehicle in such a way that the front of the card is clearly visible for checking purposes. [national language]
--	--

Articolo 12 (Sorveglianza e conformità)

Il **comma 1** dell'**articolo 12** stabilisce che, al fine di evitarne il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rientrano nell'ambito delle carte valori, ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della [L. 13 luglio 1966, n. 559](#). Ai sensi del **comma 2**, nei casi di abusi gravi o sistematici dei suddetti carta e contrassegni europei rilasciati da un altro Stato membro, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ne informa (anche sulla base di segnalazione di altri soggetti) le autorità competenti dello Stato membro di rilascio; il Dipartimento scambia le informazioni sui casi di abuso in oggetto con le autorità competenti degli Stati membri. Il **comma 3** prevede che il Dipartimento controlli l'osservanza degli obblighi derivanti (ai sensi del precedente **articolo 9**) dai suddetti carta e contrassegno europei e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso della medesima carta o contrassegno, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnino o assistano le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.

Il **presente articolo** costituisce la trasposizione dell'articolo 10 della [direttiva 2024/2841/UE](#) oggetto di recepimento.

L'articolo 2, comma 10-bis, della L. n. 559 del 1966, richiamato dal **comma 1**, definisce come carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e rilasciati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e di riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Riguardo alle nozioni relative alle persone con disabilità, agli assistenti personali e agli animali da assistenza, cfr., rispettivamente, le **lettere c), d) e h)** del precedente **articolo 3, comma 1**.

Articolo 13

(Iniziative per la promozione della CED e del contrassegno)

L'**articolo 13** è **composto da 4 commi**. Il **comma 1** prevede alcune condizioni che devono rispettare le **procedure di rilascio**, rinnovo o revoca della carta europea della disabilità (CED). I successivi commi 2 e 3 definiscono i soggetti chiamati a **promuovere** iniziative volte a **informare** e sensibilizzare gli interessati in merito all'esistenza della CED, del contrassegno e alle relative modalità di funzionamento. Inoltre, vengono individuati i soggetti chiamati ad informare le autorità pubbliche e gli operatori privati circa l'esistenza di tali strumenti e a **promuovere** la stipula di **convenzioni** per il riconoscimento di condizioni speciali o trattamenti preferenziali rivolte ai possessori di CED per l'accesso a beni, servizi, attività e strutture. Il comma 4 stabilisce i requisiti di **accessibilità** delle informazioni.

L'**articolo 13** dello schema di decreto legislativo in esame si compone di **4 commi** di seguito illustrati.

L'articolo recepisce e traspone nell'ordinamento interno il contenuto degli **articoli 11 e 12** della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#).

Tali articoli demandano agli Stati membri il compito di sensibilizzare le autorità pubbliche in merito all'utilizzo della CED, nonché di designare una o più autorità od organismi competenti responsabili del loro rilascio, rinnovo e revoca.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'articolo mira a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. l), della [legge 13 giugno 2025, n. 91](#).

Tale criterio stabilisce che il provvedimento adottato in attuazione della delega provveda a disciplinare le modalità con cui le autorità competenti, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali, sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della CED e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che le **condizioni e le procedure** per il rilascio, il rinnovo o la revoca della CED e del contrassegno siano rese disponibili in **formati accessibili e di facile lettura**, anche in versione digitale.

La relazione illustrativa osserva l'applicabilità a tale comma dell'allegato I del decreto legislativo n. 82 del 2022 (recepimento dell'European Accessibility Act)

del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Pertanto, come evidenziato dalla relazione tecnica, il contenuto del comma in esame sembrerebbe confermare un obbligo già previsto a legislazione vigente per cui è necessario provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si osservi che l'**articolo 11**, paragrafo 1, della citata direttiva richiede che le informazioni relative alla CED siano rese disponibili anche "(...) in formati **assistivi** su **richiesta** delle persone con disabilità". Tale requisito non è presente nello schema di decreto legislativo.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento in relazione alla piena trasposizione nell'ordinamento interno degli obblighi della direttiva.

Il **comma 2** prevede che il [Dipartimento](#) per le politiche in favore delle persone con disabilità adotti **misure adeguate** a sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche attraverso l'[Osservatorio](#) nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

La disposizione recepisce l'articolo 11, paragrafo 2, della citata direttiva, secondo cui "(...) gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli (...)".

Il coinvolgimento dell'Osservatorio è espressamente previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *m*), della [legge n. 91 del 2025](#).

Il **comma 3** prevede che il citato Dipartimento adotti misure per **sensibilizzare** le **autorità pubbliche** e gli **operatori privati** in merito all'esistenza e all'utilizzo della CED e del contrassegno. Inoltre, in relazione alla CED, esso è tenuto a **promuovere la stipula di convenzioni** con le autorità pubbliche e gli operatori privati per il riconoscimento di condizioni speciali o trattamenti preferenziali per l'accesso a beni, servizi e altre attività e strutture.

Il comma recepisce l'articolo 11, paragrafo 3, della citata direttiva 2024/2841. Tale disposizione prevede che « (...)gli Stati membri adottano misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all'esistenza e all'utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e incoraggiare tali autorità e operatori a offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale e **condizioni e strutture di parcheggio** alle persone con

disabilità in una serie il più possibile ampia di servizi, altre attività e strutture (...)».

Si osserva che il comma in esame limita l'attività di promozione della stipula di convenzioni da parte del Dipartimento **alla sola CED**, mentre la direttiva richiede di incoraggiare le autorità pubbliche e gli operatori privati a offrire volontariamente anche “(...) condizioni e strutture di parcheggio (...)” alle persone con disabilità.

Si valuti l'opportunità di integrare in tal senso la disposizione al fine di una completa trasposizione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva.

Il **comma 4** stabilisce che le informazioni di cui ai commi 1 e 2 siano messe a disposizione **gratuitamente** in modo **chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile**, conformemente ai pertinenti **requisiti di accessibilità** dei servizi di cui al citato **allegato I** al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, anche nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o con altri mezzi adeguati.

Articolo 14 (Punto di contatto nazionale)

L'**articolo 14** attribuisce al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il ruolo di **punto di contatto nazionale** per il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea relativo all'adeguato **recepimento** e alla corretta **attuazione** della [direttiva \(UE\) 2024/2841](#)³¹.

L'**articolo 14**, composto da un unico comma, **designa il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** della Presidenza del Consiglio dei ministri come **punto di contatto nazionale** volto ad agevolare il **dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea** sull'**adeguato recepimento** e la **corretta attuazione** della direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Come evidenzia la relazione illustrativa, la presente disposizione completa il quadro della *governance* istituzionale definito dallo schema di decreto in esame, con l'individuazione formale dell'autorità nazionale che ha il compito di **gestire i rapporti e i flussi informativi con le istituzioni europee e con le amministrazioni degli altri Stati membri**, istituendo un **presidio unico e centralizzato**. La scelta del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si giustifica alla luce del fatto che tale Dipartimento dispone dei **poteri di coordinamento interistituzionale tra le differenti amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione del presente schema di decreto**, assicurando un monitoraggio costante relativo all'adeguato recepimento e alla effettiva applicazione delle disposizioni in materia di mobilità e inclusione delle persone con disabilità.

³¹ Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Articolo 15

(Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità)

L'**articolo 15** prevede la **consultazione** e il **coinvolgimento** delle **organizzazioni** rappresentative delle **persone con disabilità** da parte del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione della Carta europea della disabilità e del Contrassegno. Il Dipartimento si avvale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'**articolo 15**, composto da un solo comma, pone in capo al **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** il compito di **consultare** e coinvolgere le **organizzazioni rappresentative** delle persone con **disabilità** per lo **sviluppo**, l'attuazione e la valutazione della Carta europea della disabilità (**CED**) e del **Contrassegno**. Per lo svolgimento di tali attività il Dipartimento si avvale dell'**Osservatorio nazionale** sulla **condizione** delle persone con **disabilità**.

La disposizione in esame, innanzitutto, declina il principio di partecipazione attiva, elemento cardine in materia di inclusione sociale, previsto anche dall'art. 4, paragrafo 3, della [Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità](#), che impone agli Stati membri di consultare e coinvolgere le persone disabili attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

La disposizione, inoltre, attua il criterio di delega di cui all'art. 17, comma 2, lettera m), della [legge n. 91/2025](#)³², ovvero garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della CED e del Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Il soggetto deputato a svolgere tale funzione è il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale si occupa di promuovere, coordinare e monitorare le politiche pubbliche per l'inclusione e i diritti dei disabili.

In particolare, il Dipartimento cura gli adempimenti necessari a garantire la tutela e la promozione dei diritti dei disabili e favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Dipartimento, inoltre, gestisce le risorse dei fondi dedicati (come il Fondo per le politiche in favore delle persone

³² Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

con disabilità e il Fondo unico per l'inclusione) e promuove un costante confronto con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi in materia di disabilità.

• **Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è l'organismo collegiale che rappresenta la sede qualificata per il confronto permanente tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che rappresentano le persone disabili.

L'Osservatorio è stato istituito dall'[art. 3 della legge n. 18/2009](#)³³ allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata a New York il 13 dicembre 2006.

L'Osservatorio, attualmente operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e i suoi componenti sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini³⁴. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata³⁵.

All'art. 3, comma 5, della legge n. 18/2009 sono individuate in modo puntuale le funzioni dell'Osservatorio:

a) la **promozione** dell'attuazione della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** e la redazione del rapporto sulle misure adottate previsto dall'art. 35 della Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) la predisposizione di un **programma di azione triennale** per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale. Il programma è adottato con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. A tal proposito si ricorda che con il [decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2026](#) è stato adottato il Terzo Piano di Azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità, elaborato dall'Osservatorio nazionale

³³ *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.*

³⁴ Per la composizione dell'Osservatorio si rinvia all'apposita [pagina web](#).

³⁵ Si ricorda che con il [D.P.C.M. 7 agosto 2026](#) l'Osservatorio è stato prorogato per tre anni a decorrere dal 1^a settembre 2026.

sulla condizione delle persone con disabilità, che individua sette linee di intervento articolate in 53 linee di azione specifiche;

c) la promozione della raccolta di **dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità**, tenendo conto anche delle differenti realtà territoriali;

d) la redazione della **relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità**, prevista dall'[art. 41, comma 8, della L. n. 104/1992](#). La relazione è presentata al Parlamento ogni due anni, entro il 15 aprile;

e) la promozione di attività di studio e ricerca finalizzate a individuare gli ambiti prioritari sui quali concentrare interventi a sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

Si ricorda infine che il disegno di legge “Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari” ([A.C. 2789-A](#), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati), all’art. 15 attribuisce un’**ulteriore funzione** all’**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, ovvero la promozione della raccolta di **dati statistici sulla condizione dei caregiver familiari** e sullo **stato di attuazione delle misure** previste in loro favore.

Articolo 16 (Mezzi di tutela)

L'articolo 16 individua i **mezzi di tutela** avverso i provvedimenti relativi al contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità e alla Carta europea della disabilità (CED).

L'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame si compone di **tre commi** di seguito illustrati.

Il **comma 1** prevede che contro i provvedimenti di **diniego** del rilascio o del rinnovo nonché contro gli atti di **revoca** o **sospensione** del contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità sia ammesso ricorso ai sensi del **libro II, titolo I, capo I**, del Codice del processo amministrativo (C.p.a.), di cui all'**allegato 1** al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

Come osservato dalla relazione illustrativa, la disposizione radica la giurisdizione in merito ad eventuali contenziosi relativi al contrassegno in capo al **giudice amministrativo**, operando un rinvio espresso alle forme del processo disciplinate dal C.p.a. Sempre secondo la relazione illustrativa, il rilascio del contrassegno, pur presupponendo a monte l'accertamento di un requisito sanitario, si sostanzia in un provvedimento di **natura autorizzatoria**, adottato dall'ente locale, incidente sulla regolamentazione della circolazione stradale e sull'uso del demanio pubblico.

Il **comma 2** prevede che contro i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo nonché contro gli atti di revoca o sospensione della **CED** sia ammesso ricorso ai sensi dell'**articolo 442** del Codice di procedura civile ([regio decreto n. 1443 del 1940](#)).

L'articolo 442 del Codice di procedura civile estende il rito del lavoro alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie.

La relazione illustrativa osserva che il comma "(...) individua nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie relative alla CED. Il richiamo espresso all'articolo 442 del Codice di procedura civile appare del tutto coerente con la natura giuridica del CED e con le competenze dell'INPS, individuato quale autorità emanante (...)".

Il **comma 3** fa salva la possibilità di proporre l'**azione** ai sensi della [legge n. 67 del 2006](#) (*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*), qualora il diniego del rilascio o del rinnovo, ovvero la revoca o la sospensione della CED o del contrassegno integri una **condotta discriminatoria** ai sensi della medesima legge.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione contenuta nel **comma 3** parte dal presupposto che i dinieghi o le revoche ingiustificate del Contrassegno o della CED possono tradursi, o addirittura celare, pratiche indirettamente discriminatorie ai danni delle persone con disabilità. L'attrazione di tali violazioni nell'alveo della legge n. 67/2006 consente al beneficiario di attivare la speciale tutela giurisdizionale civile ivi prevista, volta a ottenere non solo il risarcimento del danno (anche non patrimoniale), ma soprattutto l'ordine inibitorio e l'adozione di provvedimenti d'urgenza idonei a rimuovere immediatamente gli effetti della discriminazione.

Sempre la relazione illustrativa osserva come sia stata ritenuta **non necessaria**, *rectius* "**ultronea**", l'attuazione del principio e del criterio direttivo contenuto nell'articolo 17, comma 2, lettera n), della legge n. 91 del 2025. Tale disposizione delega il governo affinché esso definisca un "(...) sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva [\(UE\)2024/2841](#) mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (...)".

La medesima disposizione di delega prevede anche che il gettito ricavato dalle sanzioni erogate all'interno dell'apposito quadro sanzionatorio sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. *Tale previsione non trova però riscontro nel provvedimento in esame.*

Secondo la relazione illustrativa, infatti, il quadro di tutela che l'articolo in analisi introdurrebbe sarebbe complementare all'appartato sanzionatorio già esistente. Richiamando, in particolare, le sanzioni amministrative previste per le violazioni relative all'uso del contrassegno previste dall'articolo 188, commi 4 e 5 (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) del decreto legislativo [n. 285 del 1992](#) (Codice della strada). A tali sanzioni si sommerebbero eventuali profili penalistici estendibili anche alle violazioni relative alla CED (es. reato di truffa).

Anche in questo caso secondo la relazione illustrativa, il quadro di tutela previsto dallo schema di decreto legislativo si intersecherebbe con le **azioni** e le **prerogative** attribuite all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ai sensi del [decreto legislativo n. 20 del 2024](#)³⁶.

³⁶ Per approfondimenti relativi all'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità si consulti il [dossier](#). Si veda anche il [dossier](#) relativo allo *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (D.Lgs. n. 123 del 2026)*.

Articolo 17 (Accesso alle informazioni)

L'articolo 17 pone in capo al **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** l'**obbligo** di **pubblicare** sul proprio sito istituzionale le **informazioni** relative alle condizioni speciali, ai trattamenti preferenziali e alle agevolazioni in materia di parcheggio riconosciuti alle persone con disabilità (**comma 1**). A tal fine il Dipartimento è chiamato a **istituire** un'apposita **sezione dedicata** alla CED e al Contrassegno i cui contenuti minimi e obbligatori sono definiti dalla disposizione in esame (**comma 2**). Al Dipartimento è anche attribuito il compito di **incentivare** gli **operatori privati** a **pubblicare**, in formati accessibili, **informazioni** sulle condizioni speciali, sui trattamenti preferenziali e sulle agevolazioni di parcheggio (**comma 3**).

Sono fissati i **requisiti sostanziali** per le **informazioni** oggetto di pubblicazione (**comma 4**) e, infine, per gli **operatori del trasporto transfrontaliero** è previsto l'**obbligo** di fornire ai titolari della CED **informazioni** sulle condizioni speciali, sull'assistenza e sui trattamenti preferenziali previsti per ciascuna tratta del viaggio (**comma 5**).

L'articolo 17, composto da 5 commi, sancisce la **conoscibilità**, la **trasparenza** e la **pubblicità** delle **informazioni** relative alle **agevolazioni** riconosciute alle **persone disabili**. L'accesso a tali informazioni costituisce un presupposto essenziale per l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone disabili. In questa prospettiva la disposizione in esame mira a rimuovere le cosiddette "barriere informative", attraverso specifici obblighi di informazione a carico delle istituzioni competenti, al fine di garantire alle persone con disabilità una piena e consapevole fruizione dei benefici loro riconosciuti.

In particolare, il **comma 1** pone in capo al **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** l'**obbligo** rendere **pubbliche**, attraverso il proprio sito internet istituzionale, le **informazioni** relative alle **condizioni speciali**, ai **trattamenti preferenziali** e alle condizioni e strutture di **parcheggio** riconosciute ai **disabili** ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente provvedimento³⁷.

³⁷ Per un approfondimento sulle condizioni speciali, sui trattamenti preferenziali e sulle condizioni e strutture di parcheggio si rinvia alle apposite schede sugli artt. 5 e 6 del presente dossier.

La disposizione individua, pertanto, nel sito istituzionale³⁸ del Dipartimento lo strumento attraverso il quale assicurare la diffusione e l'accessibilità delle suddette informazioni.

Il **comma 2** prevede, in primo luogo che il Dipartimento **istituisca** e mantenga aggiornata, all'interno del proprio sito internet istituzionale, un'apposita **sezione dedicata** alla CED e al Contrassegno.

La normativa individua, inoltre, i **contenuti minimi** e obbligatori che devono essere resi disponibili all'interno della suddetta **sezione**, prevedendo, in particolare:

- le informazioni di carattere generale sulle finalità e sulle modalità di utilizzo della CED e del Contrassegno;
- l'individuazione puntuale delle autorità competenti per le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della CED e del Contrassegno;
- le informazioni relative alle condizioni speciali e ai trattamenti preferenziale offerti dal settore pubblico;
- la predisposizione di appositi collegamenti ipertestuali ai siti internet delle singole autorità pubbliche competenti, al fine di consentire agli utenti di accedere a informazioni più dettagliate³⁹.

La disposizione contempla, altresì, la possibilità di integrare, in via facoltativa, i contenuti della sezione dedicata con informazioni fornite da operatori privati attivi sul territorio nazionale.

Il **comma 3** attribuisce al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il compito di promuovere iniziative volte ad **incentivare** gli **operatori privati** a rendere **pubblicamente disponibili**, in formati accessibili, le **informazioni** relative alle condizioni speciali, ai trattamenti preferenziali, nonché alle condizioni e alle strutture di parcheggio da essi offerte ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento⁴⁰.

Il **comma 4** fissa i **requisiti sostanziali** delle **informazioni** oggetto di pubblicazione previste ai commi 1 e 2. In particolare, le informazioni devono essere erogate:

³⁸ Il sito istituzionale del Dipartimento è disponibile al seguente [link](#).

³⁹ Come riportato dalla relazione illustrativa, il sito istituzionale del Dipartimento, quindi, assume la funzione di punto di accesso principale alle informazioni, indirizzando gli utenti, mediante appositi collegamenti ipertestuali, verso le pagine web delle autorità competenti.

⁴⁰ Come precisato dalla relazione illustrativa, il Dipartimento è chiamato a svolgere una funzione di *moral suasion* per incentivare gli operatori privati ad allinearsi agli standard di trasparenza del settore pubblico.

- a titolo gratuito;
- in forma chiara, completa e facilmente fruibile;
- attraverso il sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, attraverso i siti degli operatori privati, se disponibili, o con altri strumenti idonei;
- nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi previsti dall'Allegato I al [decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82](#)⁴¹, volti a consentire alle persone con disabilità di percepire, utilizzare e comprendere le informazioni e le funzionalità del servizio.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il d.lgs. n. 82/2022 ha recepito nell'ordinamento interno l'EEA (*European Accessibility Act*) e ha fissato i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi al fine di renderli pienamente fruibili dalle persone disabili.

In particolare, l'Allegato 1 al d.lgs. n. 82/2022 fissa i requisiti di accessibilità, cioè le caratteristiche che prodotti e servizi devono avere per essere utilizzati dalle persone con disabilità. Tra i requisiti per i servizi è presente l'obbligo di rendere accessibili, in modo coerente e adeguato, i siti *web*, le applicazioni *on-line* collegate e i servizi su dispositivi mobili. Le informazioni sui servizi, inoltre, devono essere fornite in formati accessibili: più canali sensoriali, testo leggibile, alternative testuali ai contenuti non testuali.

La disposizione in esame, quindi, rimandando all'Allegato 1, mira a garantire la piena utilizzabilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità.

Il **comma 5** pone in capo agli **operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri** l'**obbligo di fornire** ai titolari di una CED **informazioni** chiare e complete in merito alle condizioni speciali, alle forme di assistenza e ai trattamenti preferenziali a loro garantiti in ogni singola tratta del viaggio. Tali informazioni devono essere rese nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri.

⁴¹ Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Articolo 18 **(Disposizioni transitorie e finali)**

L'**articolo 18**, composto da **due commi**, reca le **disposizioni transitorie e finali**. Il **comma 1** elenca alcune abrogazioni specificandone la decorrenza. Il **comma 2** fa salva la **validità** delle carte europee della disabilità CED già rilasciate.

L'**articolo 18** dello schema di decreto legislativo in esame si compone di **due commi** di seguito illustrati. Secondo la relazione illustrativa l'articolo reca le abrogazioni necessarie per disciplinare la transizione dal previgente assetto normativo nazionale al nuovo regime strutturale delineato a livello unionale. In particolare, si abrogano le fonti che costituiscono la base giuridica che aveva disciplinato la fase sperimentale del progetto pilota "*EU Disability Card*".

Nel dettaglio, l'articolo 18, **comma 1**, dispone che, **a decorrere dall'adozione dei decreti** di cui all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 10, comma 13⁴², del presente schema di decreto legislativo vengano abrogati:

- a)** l'articolo 1, **comma 563**, della [legge n.145 del 2018](#), n. 145 (legge di bilancio per il 2019). La disposizione attribuisce, tra l'altro, al Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali il compito di definire i criteri per il rilascio della CED in Italia e l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

Si ricorda che la **Carta europea della disabilità** è stata introdotta in Italia dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 563, [L. n. 145 del 2018](#)), al fine di **agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità**.

- b)** il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020](#) (*Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia*) è stato adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 563. Esso disciplina la fase sperimentale della CED e ha definito i criteri per il rilascio della Carta e le modalità per l'individuazione degli

⁴² Per approfondimenti si rinvia alle schede di lettura relative all'articolo 7 e all'articolo 10 di questo dossier.

aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

c) l'articolo 381, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#).

L'articolo 381 del regolamento di esecuzione del Codice della strada disciplina le strutture, il contrassegno e la segnaletica per la mobilità delle persone invalide. Il comma 2 prevede che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il comune rilasci apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario, resa nota mediante il contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello della [raccomandazione 98/376/CE](#). Si ricorda che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale, deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo e prevede che l'indicazione delle strutture riservate sia resa nota mediante apposito segnale. Il comma 3 disciplina le modalità attraverso cui presentare domanda al sindaco del comune di residenza per il rilascio del contrassegno. Il comma 4 consente il rilascio dell'autorizzazione a tempo determinato per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che, ferma restando la permanenza della condizione di disabilità del titolare, le **CED** rilasciate **fino all'entrata in vigore** del decreto legislativo di cui al presente schema restano **valide** sul territorio nazionale fino alla loro data di scadenza. La procedura per la **sostituzione o l'aggiornamento** di tali carte è disciplinata dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7. Si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

Articolo 19 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 19** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del provvedimento.

L'**articolo 19** dello schema di decreto legislativo in esame, che si compone di un comma, reca la **copertura finanziaria** degli oneri del provvedimento derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10. Tali oneri sono quantificati:

in **3.500.000 euro** per l'anno **2026** e **700.242 euro** annui a decorrere dall'anno **2027** e **valutati** in **8.960.000 euro** per l'anno **2026**, in **9.810.000 euro** per ciascuno degli anni **2027, 2028 e 2029** e in **7.035.000 euro** annui a decorrere dall'anno **2030**.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

a) quanto a **12.460.000 euro** per l'anno **2026**, a **10.060.000 euro** annui per ciascuno degli anni **2027, 2028 e 2029** e **7.285.000 euro** annui a decorrere dall'anno **2030**, con le **risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'**articolo 17** della [legge n.91 del 2025](#). Si rinvia all'apposito [dossier](#) del servizio studi per approfondimenti;

b) quanto a **450.242 euro annui** a decorrere dall'anno **2027**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, istituito dall'articolo 1, comma **210**, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#).

Si ricorda che, ai sensi della medesima disposizione, tale fondo è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

